

Relazione dell'Ufficio Tecnico dell'AAto 3 su profili di impugnazione dei decreti n. 95 del 25.07.2017 e n. 97 del 26.07.2017 del Dirigente PF "Qualità dell'aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti" della Regione Marche

Le motivazioni alla base del ricorso avverso i Decreti Dirigenziali della P.F. Qualità dell'Aria, Bonifiche, Fonti Energetiche e Rifiuti della Regione Marche:

- n. 95 del 25 luglio 2017 (centrale idroelettrica in loc. Galleria delle Fornaci – CINQUECENTO Srl) (1)
- n. 97 del 26 luglio 2017 (centrale idroelettrica in loc. Gallano – CINQUECENTO Srl) (2)

sono sostanzialmente analoghe, per diversi punti, a quelle addotte nei Motivi aggiunti avverso e per l'annullamento del D.D. della P.F. Tutela delle Acque n. 22 dell'8 agosto 2016 e del successivo D.D. n. 6 della medesima P.F. regionale, del 16 febbraio 2017 (Fornaci) (3), nonché del D.D. della P.F. Tutela delle Acque n. 21/SMD dell'8 luglio 2016 e del successivo D.D. n. 3 della medesima P.F. regionale, del 25 gennaio 2017 (Gallano) (4), come rappresentati al TSAP dall'Avv. Roberto Colagrande.

Tra gli altri:

- l'Autorizzazione in questione non garantisce il miglior utilizzo della risorsa ma va anzi contro l'interesse pubblico, negando di fatto la possibilità che l'acquedotto possa essere completato anche potendo far conto sui ricavi derivanti dallo sfruttamento dell'infrastruttura anche ai fini della produzione idroelettrica;
- l'Acquedotto è in costruzione, l'assetto attuale non può essere considerato definitivo per cui le condizioni di funzionamento delle centraline non possono essere ritenute stabili nel tempo e su di esse non si può basare un'Autorizzazione che comporta investimenti e legittime aspettative da parte del proponente gli impianti, con conseguente rischio di successive interferenze tra la gestione della condotta ai fini acquedottistici e la produzione idroelettrica non conciliabili e conseguenti azioni di rivalsa;
- manca la verifica di assoggettabilità a VIA (secondo le procedure individuate dalla DGR 1312 del 3 ottobre 2011) (5), sicuramente da effettuare per l'impianto di Gallano (> 100 kW)

Manca inoltre completamente una valutazione circa l'adeguatezza tecnica degli impianti proposti, limitandosi l'istruttoria alla verifica degli aspetti formali ed alla raccolta dei pareri degli Enti coinvolti. Va a tal proposito sottolineato che anche il documento istruttorio relativo al procedimento di Concessione per la Centrale di Gallano) cita pedissequamente la Relazione allegata alla richiesta di variante, tra l'altro trasmessa in data successiva all'approvazione(!) (6), senza fare proprie valutazioni e senza il necessario contraddittorio con il gestore e legittimo proprietario della condotta, nonostante l'evidente coinvolgimento di competenze.

I procedimenti in questione sono viziati fin dall'origine a causa del mancato coinvolgimento dell'AAto 3, titolare della concessione ad uso potabile, in variante della quale è stata concessa (atti peraltro impugnati) la possibilità del corso delle opere di presa e derivazione, per lo sfruttamento a scopo idroelettrico, da parte della CINQUECENTO Srl, per cui senza alcun dubbio soggetto interessato al procedimento, ma al quale non è mai stato notificato l'avvio del procedimento negando, di conseguenza, la possibilità di partecipare allo stesso.

Altro Ente che avrebbe dovuto essere coinvolto è l'ASUR, per le competenze in tema di acque destinate al consumo umano, anche in relazione alle attività di controllo di cui al DM Sanità 26 marzo 1991.

Si reputa, tra l'altro, necessario richiedere la sospensione dei provvedimenti impugnati anche in relazione ai procedimenti espropriativi avviati (nota R. Marche - PF Qualità dell'Aria, Bonifiche, Fonti Energetiche e Rifiuti del 07/09/2017) (7) a seguito dell'Autorizzazione Unica di cui al D.D. n. 95 del 25/07/2017 (Fornaci). Non si ha traccia di analoghe comunicazioni per l'impianto di Gallano (non coinvolte proprietà S.A.N. Spa?).

Al dissenso espresso dalla S.A.N. Spa (nota Prot. n. 204 del 13/03/2017, relativa all'impianto di Gallano) (8) avrebbe dovuto seguire, a norma dell'art. 14-bis della L. 241/1990, la riunione della conferenza in modalità sincrona, che invece non si è mai verificata.

La Sentenza TSAP 254/14 (9) e la successiva Sentenza 55/17 (10), che ne riprende pedissequamente i contenuti, asseriscono, in maniera del tutto errata che *"l'inserimento di un macchinario per la produzione di energia elettrica all'interno di un acquedotto non attiene per nulla alla gestione dell'acquedotto"* circostanza in contrasto con l'evidenza che interferenze ci sono e sono esplicitate anche nell'ambito delle istruttorie condotte per arrivare ai decreti di concessione, dove si prende atto che con l'inserimento delle apparecchiature proposte cambiano le condizioni di carico idraulico delle condotte a monte dell'impianto.

Le sentenze sono state in ogni caso emesse a conclusione di cause diverse da quella in questione: pur accettando il fatto che sussiste, in quanto non solo consentita ma anche incentivata dall'ordinamento vigente, la facoltà di rilasciare concessioni a terzi che intendano utilizzare le strutture messe in opera dai precedenti concessionari, ai fini della produzione di energia elettrica, e che di conseguenza una concessione possa essere rilasciata anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio idrico integrato, è pur vero che tale facoltà va esercitata dall'Autorità competente senza dare per scontato che si debba procedere nel senso di rilasciare la concessione, ponderando in maniera adeguata quali siano le cautele da adottare (tra cui il diniego) ed il compenso che il nuovo concessionario deve (nell'eventualità del rilascio della concessione) corrispondere a quello preesistente.

Va letto non solo il primo ma anche il secondo comma del citato art. 47, il quale recita:

Con le stesse norme e condizioni si può accordare la concessione di derivare e di utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.

da cui emerge con maggior chiarezza che la possibilità di concedere parte dell'acqua spettante ad altro utente sussiste solo se non si può soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.

Su tali aspetti manca qualsiasi considerazione da parte della competente PF regionale mentre è evidente, anche da quanto più volte rappresentato sia dall'AAto 3 (titolare della concessione ad uso potabile) che dalla S.A.N. Spa (proprietaria delle condotte) che:

- data la finalità principale dell'Acquedotto del Nera, vincolarne le condizioni di esercizio al funzionamento degli impianti proposti ne limita la flessibilità di gestione, potendo altresì compromettere la possibilità di realizzare ulteriori stacchi e forniture non previste nel progetto iniziale (che, si rammenta, non è ancora stato completamente realizzato) – ALTERAZIONE DELLE FINALITÀ'

- come già rappresentato dalla S.A.N. Spa (nota Prot. n. 1232 del 22/12/2016) (11) la Pianificazione approvata dall'AAto 3 prevede il completamento dell'Acquedotto del Nera contando tra le risorse disponibili, gli utili derivanti dalla realizzazione e gestione di centraline idroelettriche lungo la condotta, onde contenere l'entità delle tariffe a carico dall'utenza finale e realizzando così l'interesse pubblico al

miglior utilizzo della risorsa pubblica, con benefici che ricadano sul pubblico e non vadano a realizzare un utile d'impresa – ALTERAZIONE DELL'ECONOMIA

In definitiva, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, di cui la concessione (contestata) è un presupposto, configurerebbe, nel caso di specie, in cui non sono esclusivamente opere di presa o derivazione ad essere coinvolte (vedi anche nota R. Marche, Prot. n. 508173 del 25/07/2013) (12), ma una porzione più estesa e funzionale dell'infrastruttura acquedottistica (tra l'altro ancora in corso di completamento e soggetta ad una pianificazione degli interventi di competenza dell'AAto 3) ad essere assoggettate al couso, ci si potrebbe prospetticamente ritrovare nell'assurda situazione in cui, qualora per esigenze legate al servizio idrico integrato (all'approvvigionamento idropotabile) si ritenesse opportuno realizzare successivamente nuove derivazioni a monte delle centraline, lo stesso gestore dell'acquedotto si troverebbe a dover corrispondere un indennizzo al concessionario, a titolo di compenso per la mancata produzione rispetto a quanto autorizzato...

Sempre in merito alla Concessione e al relativo Disciplinare va anche evidenziato che, a seguito dei Decreti di variante, anche i relativi Disciplinari avrebbero dovuto essere aggiornati, in quanto alcune delle grandezze che vanno a determinare, ad esempio, l'ammontare dell'indennità per il couso, risultano variate.

In merito alla quantificazione dell'indennizzo di cui sopra, la cui metodologia è stata pure oggetto di contestazione, andrebbe forse anche evidenziato che due dovrebbero risultare i soggetti da indennizzare: l'AAto 3, in quanto titolare della concessione esistente, come esplicitamente previsto dalla norma, e la S.A.N. Spa, legittima proprietaria dell'infrastruttura, individuando una opportuna modalità di stima dell'indennizzo aggiuntivo a quest'ultima dovuto.